Fascicolo Id 8287/2026 All. 4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NETWORK OPERATION CENTER (NOC)

INDICE

1. *PREMESSA* ... 3
2. *OGGETTO DEL CONTRATTO* ... 3
3. *SPECIFICHE TECNICHE* ... 3
4. *NORME DI RIFERIMENTO* ... 3
5. *DURATA DEL CONTRATTO* ... 4
6. *VALORE STIMATO D'APPALTO* ... 4
7. *AVVIAMENTO E CONSEGNA* ... 6
8. *PERSONALE E FORMAZIONE* ... 6
9. *TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO* ... 7
10. *CONDIZIONI CONTRATTUALI* ... 7
11. *ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA* ... 7
12. *RISERVATEZZA* ... 9
13. *FATTURAZIONE E PAGAMENTI* ... 9
14. *RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA* ... 10
15. *RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI* ... 11
16. *PENALITA'* ... 11
17. *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO* ... 14
18. *IPOTESI DI RECESSO* ... 15
19. *CESSIONE E SUBAPPALTO* ... 15
20. *CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI* ... 15
21. *CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE* ... 16
22. *DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO* ... 16
23. *SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO* ... 17
24. *AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI* ... 17
25. *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* ... 17
26. *FORO COMPETENTE* ... 18

1. PREMESSA

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il contratto avente ad oggetto il servizio di gestione del Network Operation Center (NOC) occorrente alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (di seguito denominata Azienda). Il contratto avrà una durata prevista di 5 anni.
Si riassumono nella tabella di seguito le macro attività oggetto del contratto e si rimanda interamente al documento "Capitolato Tecnico" e ai suoi allegati, facenti parte della documentazione di gara, per la descrizione dettagliata delle specifiche tecniche.

Lotto	Descrizione
1	Servizio di Gestione Infrastruttura di Rete e di Fonia
2	Servizio di Gestione: Infrastruttura di Server Farm, Sistema di Infrastruttura e Sistema di Posta
3	Servizio di Cyber Security

3. SPECIFICHE TECNICHE

Per le specifiche tecniche del servizio oggetto della presente procedura si rimanda interamente al documento "Capitolato Tecnico" e ai suoi allegati facenti parte della documentazione di gara.

Si precisa inoltre che l'operatore economico deve rispettare le misure di sicurezza di base per i soggetti NIS importanti con particolare riferimento a quanto richiesto dalla misura GV.SC-01.

4. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta dell'impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.
La procedura è espletata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;

- Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6, relativo all'utilizzo della piattaforma telematica Sintel.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di 5 (*cinque*) anni, decorrenti dalla data indicata nel "verbale di avvio del servizio" (vedasi art. 7 del CSA) con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (*due*) anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

6. VALORE STIMATO D'APPALTO

L'Importo complessivo a base di gara è pari ad € 9.539.000,00 oltre IVA.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di valutare, nel corso di validità del rapporto contrattuale, variazioni allo stesso, ai sensi di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

L'importo offerto deve essere comprensivo di tutti gli oneri conseguenti le prestazioni oggetto del presente capitolato e dell'allegato tecnico. Detto importo si intende comprensivo di tutte le attività previste dalla presente procedura di gara.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 17.150.520,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, come riepilogato nelle tabelle sottostanti e meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.

LOTTO 1	ASST GOM Niguarda	ASST Pini-CTO	IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori	IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta	Totale IVA esclusa
Importo complessivo – 60 mesi	1.529.500,00 €	917.500,00 €	1.197.000,00 €	957.500,00 €	4.601.500,00 €
Importo per l'opzione di proroga – 24 mesi	611.800,00 €	367.000,00 €	478.800,00 €	383.000,00 €	1.840.600,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo	428.260,00 €	256.900,00 €	335.160,00 €	268.100,00 €	1.288.420,00 €
Importo Opzione: Provisioning	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	800.000,00 €
Importo Opzione: licenze per gestione apparati di rete (FEE)	325.000,00 €	- €	- €	- €	325.000,00 €
				Valore globale stimato	**8.855.520,00 €**

LOTTO 2	ASST GOM Niguarda	ASST Pini-CTO	IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori	IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta	Totale IVA esclusa
Importo complessivo – 60 mesi	777.500,00 €	892.500,00 €	1.355.000,00 €	932.500,00 €	3.957.500,00 €
Importo per l'opzione di proroga – 24 mesi	311.000,00 €	357.000,00 €	542.000,00 €	373.000,00 €	1.583.000,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo	217.700,00 €	249.900,00 €	379.400,00 €	261.100,00 €	1.108.100,00 €
				Valore globale stimato	**6.648.600,00 €**

LOTTO 3	ASST GOM Niguarda	ASST Pini-CTO	IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori	IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta	Totale IVA esclusa
Importo complessivo – 60 mesi	220.000,00 €	380.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	980.000,00 €
Importo per l'opzione di proroga – 24 mesi	88.000,00 €	152.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	392.000,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo	61.600,00 €	106.400,00 €	53.200,00 €	53.200,00 €	274.400,00 €
				Valore globale stimato	**1.646.400,00 €**

7. AVVIAMENTO E CONSEGNA

L'avviamento e consegna del servizio dovrà essere effettuato secondo le tempistiche indicate nell'art. 11 del Capitolato Tecnico che sarà aggiornato di concerto con la S.C. Sistemi Informativi Aziendali – SIA durante la prima riunione operativa. L'avviamento e consegna del servizio dovrà in ogni caso avvenire entro n. 2 mesi dalla firma del contratto della presente procedura. Eventuali ritardi dovranno essere documentati e giustificati dal RUP e dal DEC del contratto.

La fornitura – e conseguentemente il pagamento dei canoni previsti – avrà decorrenza dalla data riportata sul "verbale di avvio del servizio" redatto in contraddittorio con il RUP e il DEC. Detto verbale riporterà:

- Data di avvio del contratto;
- Altre annotazioni delle parti.

Ogni onere per detto avviamento, sia effettuato in proprio dall'aggiudicatario o tramite ditta specializzata dallo stesso incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario stesso.

Si intende che la ditta aggiudicataria rimane responsabile delle inadempienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo l'avviamento e fino al termine del periodo di garanzia.

8. PERSONALE E FORMAZIONE

La società aggiudicataria si impegnerà a destinare al Contratto di che trattasi il personale in possesso dei requisiti tecnico professionali e di idoneità alla mansione assegnata.

La Società è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'Azienda Socio-Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo.

La società è tenuta a sostituire il personale messo a disposizione qualora non sia ritenuto idoneo dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione motivata del DEC, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni alla richiesta ricevuta.

L'Azienda, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dalla ditta aggiudicataria e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 10 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di "grave inadempimento" agli effetti di quanto previsto al successivo art. 18.

9. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

L'Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente capitolato.

L'ASST, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

10. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Il contraente aggiudicatario si impegna a eseguire la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;

- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sostenuti della Stazione Appaltante in conseguenza all'inosservanza di obblighi a suo carico o a carico del personale dipendente;
- assicurare l'ottemperanza - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità in caso di inadempimento di qualsivoglia natura - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o, comunque, nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l'esecuzione della fornitura prevista dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- dotare il personale dedicato alla fornitura in oggetto di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- far fronte ad ogni incombenza, anche non specificata nel presente Capitolato speciale, che si rendesse necessaria all'espletamento del servizio;
- consentire, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli da parte dell'Ente;
- sostenere tutte le spese, ivi comprese quelle del bollo e della registrazione, inerenti alla stipula del contratto;
- qualora nell'esecuzione del contratto il fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, dovessero venire a conoscenza di dati personali del committente o di terzi dal committente trattati, si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dalle politiche di privacy del committente.
- obbligarsi ad assicurare, ai lavoratori impiegati, le condizioni economiche risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della rispettiva categoria di appartenenza ovvero quelle proposte in sede di offerta, se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- eseguire i test, prove e verifiche in conformità al presente Capitolato e alla documentazione tecnica;
- garantire che il personale che esegue tali test/prove/verifiche sia adeguatamente identificato e formato;
- verificare in collaborazione con ASST i rapporti di deviazione, la definizione delle azioni correttive necessarie e verificare l'esito delle azioni correttive poste in essere;
- seguire tutte le altre indicazioni/procedure fornite da ASST per una adeguata gestione delle interfacce/interferenze con l'attività di ASST;
- seguire le normative di riferimento indicate e/o applicabili;
- sorveglianza dei luoghi di esecuzione del servizio e di tutti i materiali in essi depositati;

- adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di tutte quelle cautele necessarie per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei reparti;
- stretta osservanza delle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'Azienda.

12. RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_e Fattura PA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/23 ss.ms.ii.

14. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.

L'Impresa:

- è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
- assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell'espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall'Azienda e imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
- è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, oltre all'obbligo di risarcire le penali e di subire l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell'Azienda per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, e professionale, derivante dall'esecuzione del

contratto per un massimale annuo non inferiore a € **2.000.000,00** e con massimale per sinistro non inferiore a € **1.500.000,00,** con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo **accertato giudizialmente,** risponderà comunque quest'ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;

- è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizionale;
- è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l'Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all'Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori

15. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI

Qualora l'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell'offerta. L'Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l'esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall'Azienda nell'esecuzione del contratto. Per l'operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.

16. PENALITA'

La ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.

Gli SLA, i cui indicatori sono di seguito riportati e meglio dettagliati nell'art. 8 del Capitolato Tecnico, dovranno essere tutti indicati in maniera chiara ed esaustiva sui report periodici (semestrali), report la cui struttura dovrà essere prodotta dall'Aggiudicatario ed approvata dall'Ente.

Indipendentemente dal periodo di consuntivazione (semestrali) la Società assegnataria è tenuta ad uno stretto controllo dell'andamento dei livelli qualitativi dei servizi offerti per intervenire fin da subito nel ripristino dei valori target non appena si rilevino deviazioni significative.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Ente potrà richiedere all'Aggiudicatario di sottostare ad attività di auditing dei servizi forniti. Tali attività potranno essere svolte dai Responsabili individuati dall'Ente, da persone espressamente

delegate, o da una Società esterna appositamente incaricata. Scopo delle attività di auditing sarà la valutazione dello stato delle attività svolte dal Fornitore e la verifica della loro conformità rispetto alla programmazione concordata e al contratto.

L'Ente si riserva in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio (SLA) di applicare le penali calcolate come indicato nei paragrafi seguenti.

Le penali dovute non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale.

La S.C. incaricata, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l'Azienda committente procederà ad applicare le penali di cui sopra.

L'aggiudicatario risponde altresì per l'eventuale danno subito dall'Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio e effettuata dall'impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

In ogni caso l'Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

16.1 PENALI PER MANCATA COPERTURA DELL'ORARIO DI SERVIZO DEL PRESIDIO

Qualora l'Ente riscontrasse, negli orari di servizio del presidio, l'assenza di personale del presidio verrà applicata una penale di 300,00 € per ogni occorrenza.

16.2 PENALI RELATIVE AGLI SLA DEL SERVICE MANAGEMENT IN CASO DI BASSA CRITICITÀ

La percentuale di risoluzione delle chiamate entro il tempo massimo deve essere superiore o uguale al 90%. Il mancato rispetto di tale valore implicherà delle penali.

Per ciascun SLA dovranno essere indicati almeno: codice identificativo, Lotto di riferimento, servizio misurato, livello di criticità, evento iniziale, evento finale, valore obiettivo, fascia temporale di applicazione, percentuale minima mensile di conformità, fonti utilizzate per la misurazione, eventuali cause di sospensione ed esclusione e penale applicabile.

Nella tabella viene riportata l'entità di tali penali in funzione della % di chiamate, prese in carico entro il Tmax (60 min).

Numero di tk presi in carico per ciascun lotto in fornitura entro il Tmax.	Penale
Numero di TK presi in carico in 60 min ≥ 90%	500,00 € per ogni blocco di 5% inferiore allo SLA definito

16.3 PENALI RELATIVE AGLI SLA DEL SERVICE MANAGEMENT IN CASO DI ALTA E MEDIA CRITICITÀ

In caso di guasto ad Alta e Media Criticità verranno applicate le seguenti penali.

Numero di tk risolti entro il Tmax	Penale su ogni occorrenza
Alta criticità	500,00 € per ogni ora successiva allo SLA definito per la risoluzione della chiamata (3h)
Media Criticità	200,00 € per ogni ora successiva allo SLA definito per la risoluzione della chiamata (4h)

16.4 PENALI RELATIVE AGLI SLA DEI REPORT

Per quanto attiene ai livelli di servizio dei Report verranno applicate le seguenti penali:

Disservizio riscontrato	Penale
Ritardo di consegna	100,00 € per ogni giorno successivo all'indicatore di SLA

16.5 PENALI RELATIVE AGLI SLA PER LA DISPONIBILITÀ GLOBALE DEL SERVIZIO

L'uptime del 99,89% corrisponde su base annua ad un tempo di indisponibilità complessiva dei Sistemi pari a 10 ore (soglia di indisponibilità globale). Si precisa che l'indisponibilità complessiva verrà calcolata come somma dei tempi di indisponibilità di ciascun sistema (centrali telefoniche, nodi di edificio, nodi di piano, sistemi d'infrastruttura, sistema di posta) 365 giorni l'anno 24 ore su 24. Raggiunta la soglia di indisponibilità complessiva verrà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ulteriore ora di indisponibilità complessiva.

16.6 PENALI RELATIVE ALLA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI OFFERTI IN FORNITURA (SERVIZIO DI MONITORING E SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASSET)

L'uptime dei singoli servizi deve essere >= 95% calcolata su base mensile (30gg. x 24h).

Superata la Soglia di Indisponibilità (SI > 5%) verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ogni ora successiva.

16.7 PENALI RELATIVE A DISSERVIZI CAUSATI DAL FORNITORE

In caso di azioni errate da parte del Fornitore, che pregiudichino la funzionalità di tutto o parte di un servizio, verrà applicata una penale di 500,00 € per ogni singolo episodio, oltre all'eventuale penale relativa allo SLA.

16.8 PENALI RELATIVE AD ATTIVITÀ PROGETTUALI CONCORDATE E FORMALIZZATE DURANTE I SAL MENSILI

In caso di ritardo su attività di collaudo, inerenti a progetti concordati e formalizzati durante i SAL mensili, verrà applicata una penale di 100,00 € per ogni singolo giorno successivo alla data di collaudo stessa.

16.9 PENALI RELATIVE A MANCATA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DI PRESIDIO INDICATO DALL'ENTE

Dopo 30 giorni solari dalla richiesta formalizzata dall'Ente, in caso di mancata sostituzione del personale di presidio ritenuto dall'Ente non idoneo a svolgere l'attività assegnatagli dal Fornitore, verrà applicata una penale di 100,00 € per ogni singolo giorno successivo.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;

b) interruzione ingiustificata del servizio;

c) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature e del servizio di manutenzione in relazione allo standard richiesto;

d) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;

e) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;

f) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;

g) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;

h) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;

i) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;

j) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.

k) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

18. IPOTESI DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in un qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante sarà preceduto da formale comunicazione scritta da trasmettersi all'appaltatore e con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In particolare, la Stazione appaltante si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b. in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente CSA;
c. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto la fornitura oggetto della presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, senza che sia dovuto alcun corrispettivo per il recesso né alcun obbligo di motivazione del medesimo. L'esercizio del diritto di recesso bilaterale è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

19. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in deroga alla disciplina dettata dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

20. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dalla Stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

21. CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
La Stazione appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla Stazione appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

22. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione).

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.lgs. 36/2023 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

23. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023. Si precisa altresì che il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno parte integrante del contratto.

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

24. AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Stazione Appaltante.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm. e ii., al D.P.R. n. 207/2010, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/24 e loro ss.mm. e ii., alle norme del codice civile.
L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm. e ii. si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e ha quindi prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente gara.
I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte della Stazione appaltante secondo le seguenti modalità:

- il trattamento dei dati si deve intendere qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione/abilitazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione,

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all'attività della Stazione appaltante, connesse alla presente procedura di gara ed i successivi adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto di rispondere e conferire i dati comporta l'esclusione dalla gara.
Titolari del trattamento dei dati sono i legali rappresentanti delle Aziende costituite in aggregazione d'acquisto.
Il Gestore del Sistema è nominato responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dai fornitori ai fini dell'utilizzo del Sistema, sulla base dell'apposito incarico a questo conferito ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.

26. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Il Responsabile Unico del Progetto
Roberto Villa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ROBERTO
VILLA
24.09.2026
10:43:40
GMT+01:00